Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 luglio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(9678)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 384.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza della Università di Parma alla cattedra di storia delle istituzioni religiose della facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1971, con il quale — tra gli altri — è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma;

Visto il verbale, in data 16 ottobre 1972, della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza alla cattedra di storia delle istituzioni religiose della facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, a decorrere dal 1° novembre 1973;

Visto il verbale, in data 4 dicembre 1972, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 27 novembre 1972 e 10 gennaio 1973, con i quali il consiglio della facoltà di scienze politiche nonchè il senato accademico dell'Università di Firenze hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1973, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è trasferito alla cattedra di storia delle istituzioni religiose della facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 159 - CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 385.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18, concernente gli insegnamenti del primo biennio del corso di laurea in scienze politiche è modificato come segue:

Sono obbligatori sul piano nazionale, ai sensi di legge, i seguenti sei insegnamenti:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna I.

Gli altri tre insegnamenti obbligatori sono scelti, all'inizio di ogni anno accademico, dal consiglio di facoltà, in relazione alle esigenze didattiche, tra i seguenti otto insegnamenti:

1) Scienza della politica;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Organizzazione internazionale;
4) Storia delle istituzioni politiche;
5) Storia contemporanea;
6) Storia delle dottrine politiche;
7) Politica economica e finanziaria;
8) Filosofia della politica.

Gli insegnamenti del presente elenco, non scelti come obbligatori per il biennio propedeutico, saranno inseriti tra gli insegnamenti dei bienni di specializzazione.

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti obbligatori ed opzionali del 2° biennio sono aggiunti i seguenti:

Politica comparata;
Amministrazione comparata;
Governo locale;
Sistema politico italiano;
Organizzazione e comportamento legislativo;

Organizzazione e comportamento giudiziario;
Analisi del linguaggio politico;
Storia della filosofia politica;
Psicologia del lavoro;
Psicologia dei gruppi;
Sociologia urbana;
Sociologia rurale;
Sociologia del lavoro;
Sociologia dell'industria;
Sociologia criminale;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Statistica sociale;
Analisi economica;
Dinamica economica;
Politica finanziaria;
Contabilità nazionale;
Sistemi economici comparati;
Economia bancaria e monetaria;
Programmazione regionale;
Politica economica regionale;
Economia e politica del lavoro;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Economia urbanistica;
Geografia economica;
Legislazione di banca e di borsa;
Diritto penale dell'economia;
Diritto dei trasporti internazionali;
Diritto sindacale italiano e comparato;
Diritto industriale;
Storia ed istituzioni dell'America latina;
Storia del Nord America;
Storia ed istituzioni dell'Africa;
Storia del pensiero giuridico;
Storia ed istituzioni dei popoli arabi;
Storia delle istituzioni dell'Europa orientale;
Storia della scienza e della tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 184 - VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1973.

Istituzione del registro delle varietà per alcune specie di piante orticole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 19 della predetta legge il quale prevede la istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, per le specie di piante orticole appresso indicate, il registro delle varietà, avente lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse:

Allium cepa L.	Cipolla.
Allium porrum L.	Porro.
Anthriscus cerefolium Hoffm.	Cerfoglio.
Apium graveolens L.	Sedano.
Asparagus officinalis L.	Asparago.
Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich	Bietola da coste.
Beta vulgaris L. var. esculenta L.	Bietola da orto.
Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L.	Cavolo laciniato.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis	Cavolfiore.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck	Cavolo broccolo.
Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.	Cavolo di Bruxelles.
Brassica oleracea L. var. bullata DC. e var. sabauda	Cavolo verza.
Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC.	Cavolo cappuccio bianco.
Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell	Cavolo cappuccio rosso.
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	Cavolo rapa.
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell	Rapa primaverile. Rapa autunnale.
Capsicum annuum L.	Peperone.
Cichorium endivia L.	Indivia riccia o scarola.
Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.	Cicoria.
Citrullus vulgaris L.	Anguria.
Cucumis melo L.	Melone.
Cucumis sativus L.	Cetriolo - cetriolino.
Cucurbita pepo L.	Zucchino.
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek	Carota.
Foeniculum vulgare P. Mill.	Finocchio.
Lactuca sativa L.	Lattuga.
Petroselinum hortense Hoffm.	Prezzemolo.
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna.
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo.
Pisum sativum L. (escl. P. arvense L.)	Pisello.
Raphanus sativus L.	Ravanello.
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera.
Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.)	Pomodoro.
Solanum melongena L.	Melanzana.
Spinacia oleracea L.	Spinacio.
Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.)	Valerianella.
Vicia faba major L.	Fava da orto.
Zea mais convar. microsperma (Koern.)	Granturco da scoppio - Popcorn.
Zea mais convar. saccharata (Koern.)	Granturco dolce.

Art. 2.

Ai fini della certificazione ufficiale le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

a) devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;

b) le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata l'ispezione stessa deve essere effettuata su almeno il venti per cento delle colture di ogni singola specie, con scelta mediante sondaggi;

c) lo stato colturale del campo di produzione nonchè lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza varietale nonchè dello stato sanitario;

d) le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A. - Specie di Beta e Brassica:

1. rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie di Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . . . . m. 1000
b) per le sementi certificate . . . » 600

2. rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . . . . m. 500
b) per le sementi certificate . . » 300

B. - Altre specie:

1. rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

a) per le sementi di base . . m. 500
b) per le sementi certificate . . . » 300

2. rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

a) per le sementi di base . . . . m. 300
b) per le sementi certificate . . » 100

Tali distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile;

e) la presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

Art. 3.

Il cartellino ufficiale, di colore bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi della categoria certificata, delle dimensioni minime di mm. 110 × 67, deve contenere nella parte esterna agli imballaggi le seguenti indicazioni:

1. Normativa C.E.E.
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
3. Mese ed anno della chiusura ufficiale.
4. Numero di riferimento del lotto.
5. Specie.
6. Varietà.
7. Categoria.
8. Paese di produzione.
9. Peso netto o lordo dichiarato.

Il cartellino stesso, nella parte interna agli imballaggi, deve invece contenere soltanto le indicazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) del precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1973

LEONE

NATALI — FERRI

(9304)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1973.

Nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951 (registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1951), con il quale il dott. Virgilio Testa è stato nominato commissario straordinario del predetto ente;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Testa, destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Eduardo Greco è nominato, a decorrere dal 26 giugno 1973, commissario straordinario dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma », in sostituzione del dott. Virgilio Testa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1973
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 311

(9358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 1973.

Nomina di un componente il consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 22 novembre 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Vista la lettera con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato quale proprio rappresentante, nel consiglio predetto, il consigliere di Stato dott. Antonio Pranzetti, in sostituzione del dirigente generale dott. Francesco Marinone, dimissionario a seguito del suo collocamento a riposo anticipato a domanda;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione dell'organo consiliare sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Antonio Pranzetti è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Francesco Marinone, dimissionario.

Il dott. Antonio Pranzetti durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI-AGGRADI

(9341)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1973.

Nomina di un componente il consiglio e la giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1971 con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'E.N.I.;

Considerato che il dott. Mario Guidi, nominato consigliere di amministrazione e componente della giunta esecutiva dell'E.N.I. in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, è stato collocato a riposo;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Guidi;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Mario Schiavone è nominato consigliere di amministrazione e componente della giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali ed in sostituzione del dott. Mario Guidi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI-AGGRADI

(9342)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente il comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, relativo alla costituzione, per il triennio 1° luglio 1970-30 giugno 1973, del comitato tecnico per gli idrocarburi;

Considerato che il prof. Attilio Moretti, nominato in seno al comitato anzidetto in virtù della sua qualifica di direttore del servizio geologico è stato collocato a riposo, a domanda;

Ritenuto che il prof. Alfredo Jacobacci ha assunto, a decorrere dal 16 febbraio 1973, le funzioni di direttore del servizio geologico;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Alfredo Jacobacci è chiamato a far parte, a decorrere dal 16 febbraio 1973, del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1973
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 290

(9283)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Classificazione tra le comunali di tre strade in comune di Ardea.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la domanda 20 novembre 1970, n. 6774, con la quale il consorzio di bonifica « Pratica di Mare » ha chiesto la classificazione tra le comunali delle seguenti strade di bonifica:

1) « La Fossa » . . . . km. 1 + 625
2) « Le Salzare » . . . . » 1 + 340
3) « Tor S. Lorenzo » . . . . . . » 1 + 500

tutte ricadenti nel comune di Ardea;

Visti i tre atti, tutti in data 16 febbraio 1971, con i quali il commissario prefettizio del comune di Ardea attesta che le strade anzidette sono da ritenersi interne a centri abitati;

Visto il voto 24 ottobre 1972, n. 393, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126 per essere classificate comunali.

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica di cui alle premesse sono classificate comunali ed incluse nel novero delle strade del comune di Ardea (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(9313)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Nomina di un membro effettivo del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema approvandone il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971 con cui si è provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'ente stesso;

Vista la comunicazione del Ministero del turismo e dello spettacolo con cui il dott. Aldo Giorgio, direttore di sezione, viene designato quale sindaco effettivo nel predetto organo, in sostituzione del dott. Fioravanti Nanni, direttore di sezione, trasferito ad altra amministrazione;

Decreta:

Il dott. Aldo Giorgio, direttore di sezione nei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo, è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in sostituzione del dott. Fioravanti Nanni.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 marzo 1972, n. 110, con il quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Favarella-Bifaria » dell'estesa di km. 2+292;

Visto il voto 13 marzo 1973, n. 72, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 2 + 292 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9316)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 18 maggio 1963, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853 e 1° ottobre 1969, n. 837 che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 29 maggio 1973 con la quale l'associazione degli industriali di Trieste ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopra richiamato, il sig. Paolo Tassi in sostituzione del dimissionario sig. Emilio Sadoch;

Decreta:

Il sig. Paolo Tassi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'associazione degli industriali di Trieste, in sostituzione del sig. Emilio Sadoch.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(9359)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970 con il quale è stato provveduto alla costituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un membro effettivo del suddetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conseguenza dell'avvenuto collocamento a riposo del dirigente generale dott. Domenico Campanella;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dirigente superiore prof. Sigfrido Cimmino è nominato componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dirigente generale dott. Domenico Campanella, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9569)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Termini e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e giacenze dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1971, relativo alla denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, che prevede, tra l'altro, l'abolizione delle imposte di consumo e dei relativi Uffici;

Visto il regolamento C.E.E. 1769/72 della commissione del 26 luglio 1972, contenente nuove disposizioni che stabiliscono il caso nel quale i registri di carico e scarico dei produttori possono essere costituiti dal verso della denuncia di produzione e di giacenza;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973 che detta nuove modalità in materia di documenti di accompagnamento e di registri;

Ritenuta la necessità di aggiornare la normativa esistente con riferimento alle innovazioni di cui ai richiamati provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia prescritta per le uve raccolte nella vendemmia di ciascun anno e dei prodotti vinicoli da esse ottenuti (denuncia di produzione) deve essere redatta su moduli conformi agli annessi A1 e A2.

La denuncia prescritta per i prodotti vinicoli ottenuti dalla vinificazione di uve raccolte nelle vendemmie anteriori a quella di cui al precedente comma (denuncia di giacenza) deve essere redatta su moduli conformi agli annessi B1 e B2.

La denuncia di produzione, che deve essere presentata entro il 29 novembre di ciascun anno, deve riferirsi:

ai quantitativi di vino prodotti, compresi eventualmente quelli già consumati o a qualsiasi titolo ceduti precedentemente alla denuncia;

ai quantitativi di mosto non ancora trasformati in vino, posseduti alla data di presentazione della denuncia;

ai quantitativi di uve detenute come tali all'atto della denuncia e destinate alla vinificazione.

I dati riguardanti la denuncia di giacenza, che deve essere presentata entro il 6 settembre di ciascun anno, devono riferirsi ai quantitativi detenuti alla mezzanotte del 31 agosto dello stesso anno.

I quantitativi di prodotti venduti e viaggianti alla mezzanotte del 31 agosto devono essere denunciati dall'acquirente.

Art. 2.

Le denunce di produzione e delle giacenze di cui al precedente articolo, che devono essere espresse in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, vanno redatte in quadruplice copia, di cui una deve essere presentata al comune, che ne rilascia ricevuta, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale nei cui territori di rispettiva competenza sono ubicati i locali di deposito dei prodotti denunciati. La quarta deve essere conservata dall'interessato.

Le copie delle denunce anzichè essere presentate come indicato nel precedente comma, possono essere presentate soltanto al comune, competente per territorio.

Il comune trasmetterà all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'ispettorato agrario provinciale, secondo le rispettive competenze territoriali, non oltre il 9 settembre, la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.

Art. 3.

I viticoltori che si trovano nella condizione di cui all'art. 8, lettera *a*), del decreto ministeriale 3 marzo 1973, se non tengono il prescritto registro, devono compilare l'apposito prospetto *C* riportato nel retro della quarta copia, che essi trattengono, della denuncia di produzione (A1) o di giacenza (B1).

Nel caso contemplato dal comma precedente, il viticoltore interessato deve far timbrare la quarta copia, che rimane in suo possesso, dal comune al quale ha presentato la denuncia. Il comune ne annoterà gli estremi in appositi elenchi.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 4 settembre 1971, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: NATALI

Mod. *A/1*

PROVINCIA

COMUNE . . *DENUNCIA N. . . . .*

Denuncia della produzione vinicola - Anno 19 . .

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)
(Da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano in mosto od in vino uve di produzione propria ed eventualmente acquistate)

PRODUTTORI VITICOLTORI

Denunciante .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . . . . . (prov. . . .)
frazione . . . . via . . . n. . . .

QUALIFICA: Viticoltore ☐ Cantina sociale ☐ Enopolio ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Produzione globale (hl.) (*a*)	di cui: Vino da pasto (hl.) In totale (*b*)	di cui da 15° a 17° (*c*)	Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.) (*d*)
A) VINO (1):				
— bianco . . .	. . .	. . .	. .	. .
— rosso e rosato .	.	. .	. . . . .	. .
B) MOSTO, non ancora trasformato in vino alla data di presentazione della denuncia, espresso in vino in ragione di litri 90 per hl. (1) (2):				
— bianco		. . .	. . .	. .
— rosso e rosato . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . .
C) UVA, detenuta alla data di presentazione della denuncia e destinata alla vinificazione, espressa in vino, in ragione di litri 65 per q.le (3):				
— bianca	. . .	. . .	. . . .	. . . .
— rossa	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
TOTALE . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

D) VINO AROMATIZZATO . . hl. .

I prodotti denunciati trovansi $\frac{\text{nella cantina}}{\text{nei locali di deposito}}$ ubicat . . . nel comune di . . . .
(prov. . .) frazione . . . . via . . . . n. . . . . . .
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

. ., lì . 19

Presentata il . . . .

Ricevuta n. . . . . . . *Il denunciante*

. . . . . .

(1) Per vino intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non e ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale — compresa la quota già consumata o venduta — ottenuta con uve proprie ed eventualmente acquistate.

(2) Nella voce mosto sono da comprendere: il mosto muto, il filtrato dolce, i mosti concentrati, il mosto cotto. Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno riportati a mosto normale moltiplicando il relativo quantitativo per tre.

(3) Devono essere denunciati i quantitativi di uve destinate alla vinificazione, compresi quelli da adibire al « governo del vino » ed alla preparazione dei « vinsanti », « passiti », ecc.

DENUNCIA N. . .

Il sig. . . . . ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) deve essere indicata tutta la produzione vinicola, ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C III).

« *Vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

MOD. *A/2*

PROVINCIA

COMUNE . *DENUNCIA N.* .

Denuncia della produzione vinicola - Anno 19 . .

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)
(Da compilarsi dai produttori che trasformano in mosto od in vino uve acquistate ed eventualmente di produzione propria)

COMMERCIANTI-INDUSTRIALI

Denunciante . . . . .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . (prov. . . . . .)
frazione . . . via . n. . . .

QUALIFICA: Commerciante ☐ Industriale ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Produzione globale (hl.)	di cui:		
		Vino da pasto (hl.)		Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.)
		In totale	di cui da 15° a 17°	
	(*a*)	(*b*)	(*c*)	(*d*)
A) VINO (1):				
— **bianco**	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
— rosso e rosato	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
B) MOSTO, non ancora trasformato in vino alla data di presentazione della denuncia, espresso in vino in ragione di litri 90 per hl. (1) (2):				
— bianco	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
— rosso e rosato	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
C) UVA, detenuta alla data di presentazione della denuncia e destinata alla vinificazione, espressa in vino, in ragione di litri 65 per q.le (3):				
— bianca	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
— rossa	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
TOTALE . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

D) VINO AROMATIZZATO . . . . . . hl. . . . .

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat . . . nel comune di . . . .
(prov. . . .) frazione . . . . via . . . . . . n. . . . .
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

. . ., li . . . . . . 19 .

Presentata il . . . . .

Ricevuta n. . . . . *Il denunciante*

. . . .

(1) Per vino intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale — compresa la quota già consumata o venduta — ottenuta con uve proprie ed eventualmente acquistate.

(2) Nella voce mosto sono da comprendere: il mosto muto, il filtrato dolce, i mosti concentrati, il mosto cotto. Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno riportati a mosto normale moltiplicando il relativo quantitativo per tre.

(3) Devono essere denunciati i quantitativi di uve destinate alla vinificazione, compresi quelli da adibire al « governo del vino » ed alla preparazione dei « vinsanti », « passiti », ecc.

DENUNCIA N. . . . . . .

Il sig. . . . . ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno **19** . .

Data . . . . *L'Ufficio ricevente*

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) deve essere indicata tutta la produzione vinicola, ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C III).

« *Vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

MOD. *B/1*

PROVINCIA .

COMUNE

DENUNCIA N. .

Denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . .
(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)

PRODUTTORI

Denunciante . . . .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . . . **(prov.** . . . . **)**
frazione . . . . . **via** . . . . **n.** . . . .

QUALIFICA: Viticoltore ☐ Cantina sociale ☐ Enopolio ☐ Produttore non viticoltore ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Giacenze globali (hl.) (*a*)	di cui: Vino da pasto (hl.) In totale (*b*)	di cui da 15° a 17° (*c*)	Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.) (*d*)
A) VINI ROSSI E ROSATI (compresi mosti, ecc.) (1)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
B) VINI BIANCHI (compresi mosti, ecc.) (1)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
C) VINI SPUMANTI	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
D) VINI LIQUOROSI	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
TOTALE . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

E) VINI AROMATIZZATI **hl.** . . . .

(1) Sono compresi il « mosto muto » il « filtrato dolce » il « mosto concentrato » il « mosto cotto ». Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno espressi in vino moltiplicando i relativi quantitativi per il coefficiente 2,70.

Le giacenze denunciate trovansi **nella cantina / nei locali di deposito** ubicat . nel comune **di** . . . .
(prov. di . . .) frazione . . . . . via . . . . **n.** . . . . .
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

., li **19**

Presentata il . . .

Ricevuta n. . . . .

Il denunciante

. . . .

DENUNCIA N. . . . . .

Il sig. . . . . **ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e** di prodotti vinicoli al 31 agosto **19** . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) devono essere indicate tutte le giacenze di vino e di altri prodotti vinicoli ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Produttore non viticoltore* »: sono considerati tali le persone fisiche o giuridiche che hanno disposto dell'uva, del mosto e del vino ottenuti trasformando o facendo trasformare uva fresca.

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C III).

« *Vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

MOD. *B/2*

PROVINCIA

COMUNE

DENUNCIA N. . .

Denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . .
(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)

COMMERCIANTI - INDUSTRIALI

Denunciante . . .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . . . (prov. . . . .)
frazione . . . . . . via . . . . n. . . . . . .

QUALIFICA: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altre qualifiche ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Giacenze globali (hl.) (*a*)	di cui: Vino da pasto (hl.) In totale (*b*)	di cui: Vino da pasto (hl.) di cui da 15° a 17° (*c*)	di cui: Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.) (*d*)
VINI ITALIANI E ALTRI PAESI CEE				
A) VINI ROSSI E ROSATI (compresi i mosti, ecc.) (1) . . .	. . .	. . .	. . .	. . .
B) VINI BIANCHI (compresi i mosti, ecc.) (1) . . .	. . .	. . .	. . .	. . .
C) VINI SPUMANTI . . .	. . .	. . .	. . .	. . .
D) VINI LIQUOROSI . . .	. . .	. . .	. . .	. . .
VINI IMPORTATI DA PAESI EXTRA CEE				
A) VINI ROSSI E ROSATI (compresi i mosti, ecc.) (1) . . .	. . .	×	×	×
B) VINI BIANCHI (compresi i mosti, ecc.) (1) . . .	. . .	×	×	×
C) VINI SPUMANTI . . .	. . .	×	×	×
D) VINI LIQUOROSI . . .	. . .	×	×	×
TOTALE . . .	. . .	. . .	. . .	. . .

E) VINI AROMATIZZATI hl. . . . .

(1) Sono compresi il « mosto muto » il « filtrato dolce » il « mosto concentrato » il « mosto cotto ». Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno espressi in vino moltiplicando i relativi quantitativi per il coefficiente 2,70.

Le giacenze denunciate trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat . . . . . nel comune di . . . .
(prov. di . . . . . .) frazione . . . . via . . . . n. . . . . .

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

. . . ., li . . . . 19 . . .

Presentata il . . . .

Ricevuta n. . . . .

Il denunciante

. . . .

Il sig. . . . . ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) devono essere indicate le giacenze di vino e di altri prodotti vinicoli, ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— provemente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C III).

« *Vino da pasto* »: il vino

— provemente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

PROSPETTO C

Giacenze al 31 *agosto* 197...

Vino - hl ....

Mosto - hl ....

Produzione anno 197...

Uva prodotta - q.li ....

Vino ottenuto - q.li ....

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... al N. ....

.... li ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... al N. ....

.... li ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... al N. ....

.... li ....

(Timbro)

Firma

Vidimazione Comune

Data ....

Numero ....

Timbro

Provincia ....

Denunciante ....

Con domicilio nel comune di

Frazione Via N

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO

(Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art 11 del decreto ministeriale 3 marzo 1973)

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accompagnamento o documenti giustificativi		Uve (q.li)		Sottoprodotti (Vinacce Feccia ecc.) (q.li)		Mosto (hl.)		Vino da pasto (hl.)		Vino a denominazione di origine controllata (hl.)		Note
		Modello	Numero di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
			A riportare											

(9527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1973 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Monforte Giovanni, residente in Messina, dal 21 agosto 1973;

Privitera Gaetano Francesco, residente in Paternò, distretto notarile di Catania, dal 24 settembre 1973.

(9576)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila degli Abruzzi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila degli Abruzzi, è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9529)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi dell'11 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590,10	590,10	589,50	590,10	589 —	590,10	589,90	590,10	590,10	590,10
Dollaro canadese	591,05	591.05	590 —	591,05	589 —	591,05	590,75	591,05	591,05	591,05
Franco svizzero	205,40	205,40	205,50	205,40	205,50	205,40	205,40	205,40	205,40	205,40
Corona danese	104,86	104,86	105 —	104,86	104,30	104,80	104,75	104,86	104,86	104,86
Corona norvegese	110,20	111,20	110,50	110,20	110,90	110,20	110,15	110,20	111,20	110,20
Corona svedese	142,35	142,35	142,50	142,35	140,03	142,35	142,25	142,35	142,35	142,35
Fiorino olandese	222,80	222,80	225 —	222,80	222,70	222,80	222,20	222,80	222,80	222,80
Franco belga	16,18	16,18	16,40	16,18	16,19	16,18	16,16	16,18	16,18	16,18
Franco francese	142,33	142,33	143 —	142,33	142,90	142,30	142,30	142,33	142,33	142,33
Lira sterlina	1502,60	1502,60	1506 —	1502,60	1506 —	1502,60	1502,50	1502,60	1502,40	1502,60
Marco germanico	245,60	245,60	246 —	245,60	246,40	245,60	245,75	245,60	245,60	245,60
Scellino austriaco	33,37	33,37	33,50	33,37	33,40	33,36	33,40	33,37	33,37	33,37
Escudo portoghese	25,85	25,85	25,90	25,85	26 —	25,85	25,75	25,85	25,85	25,85
Peseta spagnola	10,185	10,185	10,15	10,185	10,15	10,18	10,17	10,185	10,18	10,18
Yen giapponese	2,25	2,25	2,27	2,25	2,20	2,25	2,2305	2,25	2,25	2,25

Media dei titoli dell'11 luglio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
» 5 % (Città di Trieste)	95,650
» 5 % (Beni esteri)	91,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,700
» 5,50 % » » 1968-83	92,950
» 5,50 % » » 1969-84	93,250
» 6 % » » 1970-85	96,700
» 6 % » » 1971-86	95,950
» 6 % » » 1972-87	95,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	590 —
Dollaro canadese	590,90
Franco svizzero	205,40
Corona danese	104,805
Corona norvegese	110,175
Corona svedese	142,30
Fiorino olandese	222,50
Franco belga	16,17
Franco francese	142,315
Lira sterlina	1502,55
Marco germanico	245,675
Scellino austriaco	33,385
Escudo portoghese	25,80
Peseta spagnola	10,177
Yen giapponese	2,24

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1973, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 369.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9549)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, il comune di Camporeale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.940.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9546)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9547)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1973, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.882.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9548)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1973, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.976.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9550)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9545)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 12 gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23-07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2795/72, n. 25/73, n. 51/73, n. 62/73, n. 116/73 e n. 173/73.

(In lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973	dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	278,75 (1)	278,75 (1)	278,75 (1)	203,75 (1)	203,75 (1)	203,75 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.213,10	2.213,10	2.213,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.01-915	II. altra	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.871,85	1.871,85	1.871,85

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 12-1-1973 al 18-1-1973	Importazioni da: Paesi terzi dal 19-1-1973 al 25-1-1973	Importazioni da: Paesi terzi dal 26-1-1973 al 31-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 12-1-1973 al 18-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 19-1-1973 al 25-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 26-1-1973 al 31-1-1973
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.346,25	1.346,25	1.346,25
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	770,00	770,00	770,00	613,75	613,75	613,75
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. Semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.166,85	4.166,85	4.166,85	3.854,35	3.854,35	3.854,35
	11.02-070	III. di orzo	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
	11.02-090	IV. di avena	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.213,10	2.213,10	2.213,10
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.02-117	b. altri	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.871,85	1.871,85	1.871,85
	11.02-130	VI. di riso	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	11.02-191	VII. di grano saraceno	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
	11.02-192	VIII. di miglio	770,00	770,00	770,00	613,75	613,75	613,75
	11.02-193	IX. di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.253,75	1.253,75	1.253,75
	11.02-250	bb. altra	2.369,35	2.369,35	2.369,35	2.213,10	2.213,10	2.213,10
	11.02-271	3. di grano saraceno	659,35	659,35	659,35	503,10	503,10	503,10
	11.02-275	4. di miglio	1.119,35	1.119,35	1.119,35	963,10	963,10	963,10
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):						
	11.02-310	1. di orzo	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	11.02-330	2. di avena	2.369,35	2.369,35	2.369,35	2.213,10	2.213,10	2.213,10
	11.02-371	3. di grano saraceno	659,35	659,35	659,35	503,10	503,10	503,10
	11.02-375	4. di miglio	1.119,35	1.119,35	1.119,35	963,10	963,10	963,10
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	3.010,00	3.010,00	3.010,00	2.853,75	2.853,75	2.853,75
	11.02-402	b. di segala	3.004,35	3.004,35	3.004,35	2.848,10	2.848,10	2.848,10
	11.02-403	c. di granturco	3.092,50	3.092,50	3.092,50	2.936,25	2.936,25	2.936,25
	11.02-404	d. di sorgo	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973	dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	3.589,35	3.589,35	3.589,35	3.433,10	3.433,10	3.433,10
	11.02-515	II. di segala	3.582,50	3.582,50	3.582,50	3.426,25	3.426,25	3.426,25
	11.02-530	III. di orzo	4.180,00	4.180,00	4.180,00	3.867,50	3.867,50	3.867,50
	11.02-571	IV. di avena	2.123,10	2.123,10	2.123,10	1.966,85	1.966,85	1.966,85
	11.02-572	V. di granturco	3.092,50	3.092,50	3.092,50	2.936,25	2.936,25	2.936,25
	11.02-573	VI. di grano saraceno	659,35	659,35	659,35	503,10	503,10	503,10
	11.02-574	VII. di miglio	1.119,35	1.119,35	1.119,35	963,10	963,10	963,10
	11.02-575	VIII. di sorgo	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.188,75	2.188,75	2.188,75
	11.02-625	II. di segala	2.340,60	2.340,60	2.340,60	2.184,35	2.184,35	2.184,35
	11.02-640	III. di orzo	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	11.02-660	IV. di avena	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.253,75	1.253,75	1.253,75
	11.02-681	V. di granturco	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.871,85	1.871,85	1.871,85
	11.02-682	VI. di grano saraceno	476,85	476,85	476,85	320,60	320,60	320,60
	11.02-683	VII. di miglio	770,00	770,00	770,00	613,75	613,75	613,75
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	11.02-730	2. di avena	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.253,75	1.253,75	1.253,75
	11.02-771	3. di grano saraceno . .	476,85	476,85	476,85	320,60	320,60	320,60
	11.02-775	4. di miglio	770,00	770,00	770,00	613,75	613,75	613,75
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.093,75	3.093,75	3.093,75
	11.02-840	2. di avena	2.771,25	2.771,25	2.771,25	2.458,75	2.458,75	2.458,75
	11.02-851	3. di grano saraceno . .	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
	11.02-855	4. di miglio	1.395,60	1.395,60	1.395,60	1.083,10	1.083,10	1.083,10
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	4.174,35	4.174,35	4.174,35	3.861,85	3.861,85	3.861,85
	11.02-865	b. di segala	4.166,85	4.166,85	4.166,85	3.854,35	3.854,35	3.854,35
	11.02-891	c. di granturco	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.02-892	d. di sorgo	3.002,50	3.002,50	3.002,50	2.690,00	2.690,00	2.690,00
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	2.598,75	2.598,75	2.598,75	2.286,25	2.286,25	2.286,25
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	4.174,35	4.174,35	4.174,35	3.861,85	3.861,85	3.861,85
	11.02-941	II. di segala	4.166,85	4.166,85	4.166,85	3.854,35	3.854,35	3.854,35
	11.02-942	III. di orzo	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
	11.02-943	IV. di avena	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.213,10	2.213,10	2.213,10
	11.02-944	V. di granturco	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.303,10	3.303,10	3.303,10
	11.02-945	VI. di riso	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	11.02-946	VII. di grano saraceno	878,10	878,10	878,10	565,60	565,60	565,60
	11.02-947	VIII. di miglio	770,00	770,00	770,00	613,75	613,75	613,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 12-1-1973 al 18-1-1973	Paesi terzi dal 19-1-1973 al 25-1-1973	Paesi terzi dal 26-1-1973 al 31-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.524,35	1.524,35	1.524,35
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	1.921,85	1.921,85	1.921,85	1.609,35	1.609,35	1.609,35
	11.02-980	II. altri	1.688,75	1.688,75	1.688,75	1.376,25	1.376,25	1.376,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	435,00	435,00	435,00	166,25	166,25	166,25
		B altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	4.016,85	4.016,85	4.016,85	2.841,85	2.841,85	2.841,85
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	4.381,85	4.381,85	4.381,85	3.819,35	3.819,35	3.819,35
	11.07-105	b. altro	3.416,25	3.416,25	3.416,25	2.853,75	2.853,75	2.853,75
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	3.316,25	3.316,25	3.316,25	2.753,75	2.753,75	2.753,75
	11.07-305	b. non nominato	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.057,50	2.057,50	2.057,50
	11.07-600	B. torrefatto	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	2.754,35	3.276,88	3.524,38	1.160,60	1.683,13	1.930,63
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 12-1-1973 al 18-1-1973	Paesi terzi dal 19-1-1973 al 25-1-1973	Paesi terzi dal 26-1-1973 al 31-1-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35
	23.02-117	2. non nominati	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50
	23.02-135	b. altri	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(9178)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 1973 con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Pelosi dott. Walter, dirigente generale con funzioni di prefetto, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Componenti:

Maldari dott. Giovanni, dirigente superiore del Ministero dell'interno, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Quinto dott. Carlo, primo dirigente del Ministero dell'interno, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Gravina dott. Francesco, vice prefetto ispettore, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Malpica dott. Riccardo, vice prefetto ispettore, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il dott. Carlo Apolloni, bibliotecario superiore del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

La spesa per i compensi spettanti per legge ai componenti della commissione che ne hanno diritto graverà sul capitolo 1081 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 128

(9588)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art 3

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti

Art 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'Ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che, appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 1974 con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 22 dicembre 1973, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatora in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 120

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

I. a) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II. a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III. a) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV. Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 6 giugno 1973

Il presidente: GRECO

(9555)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale - parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di maggio 1973, è pubblicato il decreto-ministeriale n. 00/38200 del 20 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il giorno 23 dello stesso mese, al registro n. 5 Monopoli, foglio n. 313, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 00/38998 del 1° agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 ottobre 1972.

(9615)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio per i servizi postali di telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esame a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, n. 2263;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che il direttore di divisione Bencini ing. Lamberto, membro della 5ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Ragusa prof. dott. proc. Gaspare è nominato membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) in sostituzione del direttore di divisione Bencini ing. Lamberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Registro n. 31 Poste, foglio n. 366

(9620)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 28 novembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 28 novembre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
38. Borio Piergiorgio	Biella - 10 febbraio 1932					si		
168. Maroncelli Marcello	Roma - 8 aprile 1937	si					si	
221. Riccio Ennio	Taranto - 22 febbraio 1926			si				

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 28 novembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
283. Farolfi Pier Luigi	Brisighella - 13 luglio 1932						si	
284. Fiumanò Saverio	Reggio Calabria - 19 gennaio 1923					si		
285. Natale Alberto	Avezzano - 13 febbraio 1926							si
286. Perani Giovanni	Genova - 11 maggio 1926					si		
287. Pretto Graziano	Pressana - 18 luglio 1936			si				
288. Turrini Corrado	Reggio Emilia - 10 ottobre 1923				si			

Art 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di otorinolaringoiatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9391)

Modifica degli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972 e 12 febbraio 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1972, 8 febbraio 1973 e 9 aprile 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972 e 12 febbraio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972 e 12 febbraio 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
426. Oggioni Gian Luigi .	Bologna - 11 ottobre 1918					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati decreti ministeriali 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972 e 12 febbraio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
652. Lanciotti Giuseppe	Cupra Marittima - 25 luglio 1924					si		
653. Moschen Maurizio .	Levico - 2 febbraio 1925					si		
654. Rolandi Leandro .	Montegioco - 29 settembre 1923							si
655. Romanelli Vittorio	Bari - 22 marzo 1925					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9392)

Modifica degli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972 e 23 ottobre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di malattie infettive, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1972 e 11 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 26 aprile 1972 e 23 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 26 aprile 1972 e 23 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
113. Lo Nigro Mario	Cava dei Tirreni - 8 settembre 1921			si				
114. Orlandi Francesco . .	Assisi - 26 marzo 1927		si					
115 Staiti Alessandro .	Messina - 11 gennaio 1928							si
116. Vitalesta Ugo . . .	Chivasso - 10 ottobre 1917					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9390)

Modifica degli elenchi degli aiuti di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di un errore materiale di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 24 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 vengono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
57. Brean Luciano	Verres - 29 febbraio 1924						si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi degli aiuti di laboratorio di analisi-chimico cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
404. Arcoleo Paolo	Carini - 30 giugno 1930						si	
405. Barbieri Renzo	Castiglione Olona - 26 gennaio 1932					si		
406. Gangemi Francesco	Trapani - 19 novembre 1928			si				
407. Fiorini Alvaro	Pandino - 19 maggio 1934						si	
408. Forastiere Elisabetta	Ceppaloni - 12 febbraio 1937							si
409. Grisler Raul	Milano - 3 settembre 1922					si		
410. Mungelluzzi Carmela	Napoli - 11 gennaio 1930							si
411. Piceni Lucia	Milano - 23 ottobre 1927					si		
412. Rotoli Bruno	Napoli - 7 novembre 1937					si		

Art 3.

I sanitari di cui agli artt. 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio di analisisi chimico-cliniche e microbiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9389)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia n. 5548 dell'8 novembre 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia n. 4338 in data 30 novembre 1971 con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VIII.II. 57.C./1411 del 1° aprile 1972 con il quale si comunica che il dott. Aldo Sinisi, segretario della commissione giudicatrice, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

In sostituzione del dott. Aldo Sinisi espleterà le funzioni di segretario in seno alla commissione giudicatrice di cui alle premesse il dott. Ermes Menini, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 8 maggio 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(9558)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. 7.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 1971, n. 160, relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11149 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 1971, n. 160, concernente il prelevamento della somma di L. 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11149 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 maggio 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. 8.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 1971, n. 168, relativo al prelevamento della somma di L. 3.395.000, dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 13101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 1971, n. 168, concernente il prelevamento della somma di L. 3.395.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 13101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 maggio 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. 9.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 29 dicembre 1971, n. 170, relativo al prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 13442 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 29 dicembre 1971, n. 170, concernente il prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 13442 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 maggio 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. 10.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1971, n. 171, relativo al prelevamento della somma di L. 1.800.000, dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1971, n. 171, concernente il prelevamento della somma di L. 1.800.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 maggio 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1973, n. **11**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1971, n. 175, relativo al prelevamento della somma di L. 2.300.000, dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1971, n. 175, concernente il prelevamento della somma di L. 2.300.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 maggio 1973

GIAGU DE MARTINI

(9355)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1973, n. **12**.

Soppressione dell'Ente sardo di elettricità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 18 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente sardo di elettricità (EN.SA.E.) con sede in Cagliari, istituito con la legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, è soppresso a far data dal 90° giorno dall''entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale succede, dalla data di soppressione, all'Ente sardo di elettricità in tutti i rapporti giuridici, di cui l'ente stesso è titolare, a carattere finanziario o patrimoniale e negli obblighi e diritti, derivanti da contratti o convenzioni o all'ente spettanti in forza di legge.

Il patrimonio dell'ente sardo di elettricità è trasferito al patrimonio della Regione.

Art. 3.

Al personale dipendente dall'Ente sardo di elettricità in servizio al 1° marzo 1973, e che ne faccia domanda entro il 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge è concesso di optare per il passaggio, a far data dalla soppressione dell'ente, nei ruoli dell'amministrazione regionale.

Il personale di cui al comma precedente sarà collocato nei predetti ruoli, eventualmente in soprannumero.

Con legge regionale, da emanarsi entro il 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri di equiparazione fra le posizioni di carriera del personale anzidetto con le posizioni corrispondenti delle carriere regionali, nonchè le norme per la salvaguardia delle posizioni dello stesso personale acquisite in ordine al trattamento di previdenza.

Art. 4.

Per la definizione dei rapporti correnti, l'amministrazione dell'Ente sardo di elettricità è affidata, dal giorno di entrata in vigore della presente legge e fino al termine previsto dallo art. 1 per la soppressione, a un commissario straordinario nominato con decreto del presidente della giunta su proposta dell'assessore all'industria e commercio di concerto con l'assessore alle finanze.

Con la nomina del commissario straordinario cessano anche le attribuzioni del collegio sindacale dell'Ente sardo di elettricità, che si intende sciolto.

Art. 5.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1973, sono istituiti, con decreto del presidente della giunta regionale, i capitoli dell'entrata e della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Le leggi regionali 17 novembre 1950, n. 61, 7 maggio 1953, n. 9, 18 maggio 1957, n. 17, 20 aprile 1956, n. 12, e 16 novembre 1960, n. 14, sono abrogate.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 giugno 1973

GIAGU DE MARTINI

(9356)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1973, n. **27**.

Stralcio programma regionale di sviluppo. Interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Opere ammesse al finanziamento

A stralcio del programma regionale di sviluppo e ai fini dell'incentivazione della zootecnia la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, al finanziamento delle seguenti iniziative interessanti il settore:

a) costruzione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e acquisto di attrezzature fisse e mobili occorrenti per l'allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture necessarie per la migliore funzionalità degli impianti;

b) costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti e attrezzature fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;

c) impianto e miglioramento di prati e prati-pascolo comprese le opere di recinzione, nonchè quelle per la raccolta dell'acqua necessaria al bestiame.

Nel rispetto delle direttive emanate in proposito dalla Comunità economica europea, gli interventi avranno particolare riguardo agli allevamenti di razza bovina da carne.

Art. 2.

Destinatari dei finanziamenti

Destinatari dei finanziamenti sono nell'ordine:

a) le cooperative agricolo-zootecniche iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione in possesso dei requisiti mutualistici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e, in particolare, quelle costituite da coltivatori diretti, braccianti e mezzadri;

b) le aziende agricole degli enti pubblici;

c) le aziende agricole singole e, in particolare, quelle diretto-coltivatrici.

Art. 3.

Entità dell'impegno finanziario

Alle iniziative di cui al precedente art. 1 la Regione concorre mediante contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

L'impegno finanziario complessivo e stabilito in lire 600 milioni.

Art. 4.

Modalità per la concessione dei contributi

Le domande per la concessione dei contributi, indirizzate al presidente della giunta regionale, debbono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dai seguenti documenti:

a) un progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione quando trattasi di esecuzione di opere;

b) una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature fisse o mobili occorrenti per l'allevamento del bestiame quando trattasi di acquisti;

c) un preventivo di presa;

d) un piano finanziario.

Le domande vengono trasmesse dal presidente della giunta regionale al presidente della commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici prevista dall'articolo successivo.

Art. 5.

Commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici

La commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da undici membri rappresentativi delle forze sociali operanti nel settore agricolo, designati, con voto limitato, in numero di sei dal consiglio provinciale di Perugia e in numero di cinque dal consiglio provinciale di Terni.

La commissione elegge a maggioranza il presidente tra i propri componenti.

Le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente provvede alla convocazione della commissione entro dieci giorni dal ricevimento delle domande trasmesse a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

La commissione ha sede presso l'amministrazione provinciale di Perugia.

Art. 6.

Formazione della graduatoria - Criteri

La commissione forma la graduatoria delle domande tenendo conto dell'ordine di preferenza tra i destinatari previsto dal precedente art. 2, nonchè dell'importanza dell'iniziativa per la sua favorevole incidenza sull'economia della zona, fissando per ciascuna domanda l'entità del contributo.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

Sulla base della graduatoria di cui all'articolo precedente, il presidente della giunta regionale emana i decreti di concessione dei contributi fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie.

L'erogazione dei contributi ha luogo:

a) quando trattasi di esecuzione di opere o lavori, in base agli stati di avanzamento e agli atti di collaudo;

b) quando trattasi di acquisti, in base alle relative fatture

Nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, in caso di comprovata necessità può essere disposta l'erogazione anticipata di una quota non superiore al 50% dell'ammontare complessivo del contributo concesso.

Art. 8.

Vigilanza e collaudo

Gli uffici agricoli regionali provvedono alla vigilanza sui lavori e sull'effettuazione degli acquisti, nonchè al collaudo delle opere assicurandosi che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

Art. 9.

Imputazione della spesa

Agli oneri finanziari, previsti in 600 milioni di lire, si fa fronte con i fondi del capitolo di nuova istituzione n. 361 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1972 denominato « Provvidenze a favore degli impianti zootecnici ».

E' autorizzata la riduzione del corrispondente importo del cap. 460 del bilancio previsto per l'anno finanziario 1972 « Fondo per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 14 giugno 1973

CONTI

(9302)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.